

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Branch exemption: requisiti giuridici e aspetti dichiarativi

di Marco Bargagli

DIGITAL Seminario di specializzazione
L'INCOMPATIBILITÀ ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
Scopri di più >

Per favorire lo sviluppo del **business** oltre frontiera, le aziende ad ampio respiro internazionale possono seguire **differenti modalità** per investire nel mercato estero.

Il canale maggiormente utilizzato è quello riconducibile alla **costituzione di un'impresa controllata**, con **precise implicazioni di carattere tributario**:

- valutazione dei **profili applicativi della CFC legislation ex articolo 167 Tuir** con eventuale **tassazione per trasparenza**, in capo al socio italiano, dei **redditi prodotti all'estero**;
- **tassazione dei dividendi** distribuiti dalla società controllata, in base alle disposizioni previste dall'[articolo 89 Tuir](#), ricordando che gli **utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata**, diversi da quelli **appartenenti all'Unione europea** ovvero da quelli **aderenti allo Spazio economico europeo** con un **effettivo scambio di informazioni**, sono **soggetti a tassazione integrale**.

Un'altra valida **forma di investimento** nell'ambito di un **graduale processo di internazionalizzazione**, è riconducibile alla **costituzione all'estero di una stabile organizzazione**.

In particolare, per **espressa disposizione normativa** (*ex articolo 162 Tuir*), si ricorda che la **stabile organizzazione** comprende:

- a) una **sede di direzione**;
- b) una **succursale**;
- c) un **ufficio**;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;

f-bis), una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

In merito, ai sensi dell'[articolo 168-ter Tuir](#), introdotto nel nostro ordinamento dall'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#) (decreto sulla crescita e internazionalizzazione), un'impresa residente in Italia può adottare un regime tributario di particolare favore che prevede l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero, optando per la c.d. "*branch exemption*".

Tale scelta, tuttavia, è subordinata al rispetto di determinate regole e condizioni che devono essere tassativamente rispettate dal contribuente italiano.

Infatti:

- l'esenzione deve riguardare gli utili e le perdite attribuibili a tutte le stabili organizzazioni costituite all'estero, in base al noto principio *all in-all out*;
- l'opzione deve essere esercitata all'atto della costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta, ed è irrevocabile;
- per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione in rassegna può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni sulla *branch exemption* (7 ottobre 2015), con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa.

L'impresa residente in Italia deve inoltre indicare separatamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione, ricordando che:

- se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa;
- dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'[articolo 165, comma 6, Tuir](#).

Al fine di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, le relative istruzioni ministeriali

prevedono che i **soggetti residenti nel territorio dello Stato** che optano per **l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero**, devono compilare il prescritto **"quadro RF"** riferito al **periodo d'imposta di costituzione della branch**, a partire dal quale è efficace il regime di esenzione degli utili e delle perdite.

In particolare, per **ciascuna stabile organizzazione costituita all'estero**, deve essere **compilato un distinto modulo del quadro RF** utilizzando moduli successivi al primo riservato, come noto, alla **determinazione del reddito dell'impresa residente**.

In merito giova ricordare che nei casi in cui la **stabile organizzazione soddisfi le condizioni per l'applicazione della CFC legislation** (ex [articolo 167, comma 4, Tuir](#)) e ricorra **l'esimente** prevista per la **disapplicazione della tassazione per trasparenza**, occorre compilare la casella **"Art. 167, comma 5"** indicando uno dei seguenti codici:

"1" – in caso di **mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC**;

"2" – in caso di **presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole**, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

In merito, si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, Tuir](#), **le disposizioni previste in materia di imprese estere controllate** non si applicano se il soggetto residente in Italia dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Infine, come espressamente **indicato nelle istruzioni di compilazione del modello Redditi 2020**, nel **rigo RF130**, per ciascuna stabile organizzazione, deve essere indicato:

- **colonna 1: il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione**, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il **codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa**;
- **colonna 2: il codice dello Stato o territorio estero**;
- **colonne da 3 a 7: nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente**, i redditi e le perdite, precedute dal segno meno, **attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione**;
- **colonna 8: la perdita netta** (non preceduta dal segno meno), pari alla **somma algebrica**, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7.

Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa viene **trasferita a qualsiasi titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione**; in tale ipotesi, l'impresa cessionaria riporta nella **colonna 9** l'eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell'atto di trasferimento della stessa e in **colonna 13** il codice fiscale dell'impresa cedente;

- **colonna 10:** il **reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d'imposta** oggetto della dichiarazione dei redditi (importo di rigo RF63, se positivo) e la **perdita netta** pari alla somma delle colonne 8 e 9;
- **colonna 11:** la **perdita netta residua** pari alla **seguente somma algebrica se positiva:** (colonna 8 + colonna 9 – colonna 10);
- **colonna 12:** l'ammontare della **perdita netta residua** di colonna 11, **trasferita all'impresa avente causa a seguito del trasferimento** a qualsiasi titolo della **stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo.**

In definitiva, il regime opzionale della *branch exemption* costituisce un'interessante opportunità per incentivare gli investimenti nel mercato estero e, contestualmente, **favorire le politiche di internazionalizzazione** in uno **scenario macro economico sempre più globalizzato.**